



## DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE 2022 N. 144

### DECRETO AIUTI TER

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022, il Decreto Legge 23 settembre n. 144, cosiddetto Decreto Aiuti Ter, contenente una serie di misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il giorno 24 settembre 2022.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

#### **ART. 1 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

##### 1. IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2018, **vengono definite imprese energivore** quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che sono in possesso di almeno uno dei requisiti che seguono:

- operare in uno dei settori dell'allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 del 2014 in merito agli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia  
[http://www.sea.aq.it/images/Allegato\\_3\\_Linee\\_Guida\\_CE.pdf](http://www.sea.aq.it/images/Allegato_3_Linee_Guida_CE.pdf)
- esercitare in uno dei settori dell'allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo)  
[http://www.sea.aq.it/images/Allegato\\_5\\_Linee\\_Guida\\_CE.pdf](http://www.sea.aq.it/images/Allegato_5_Linee_Guida_CE.pdf)
- non fanno parte degli allegati precedenti, ma risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.

##### 2. IMPRESE GASIVORE

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si ricorda che con recente decreto DM 02/03/2018 il MISE **vengono definite** imprese a forte consumo di gas naturale, o **imprese gasivore**, le imprese che hanno consumi annuali di gas naturale maggiori o uguali a 1



GWh. Più nel dettaglio il decreto del MISE stabilisce che le aziende devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- abbiano un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 3 delle Linee Guida;  
[http://www.sea.aq.it/images/Allegato\\_3\\_Linee\\_Guida\\_CE.pdf](http://www.sea.aq.it/images/Allegato_3_Linee_Guida_CE.pdf)
- abbiano un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 5 delle Linee Guida e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo, come previsto dall'Allegato 4 alle Linee Guida CE, non inferiore al 20%  
[http://www.sea.aq.it/images/Allegato\\_5\\_Linee\\_Guida\\_CE.pdf](http://www.sea.aq.it/images/Allegato_5_Linee_Guida_CE.pdf)

### 3. IMPRESE NON ENERGIVORE

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### 4. IMPRESE NON GASIVORE

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### RICHIESTA E MODALITA' UTILIZZO

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai punti 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Tutti i crediti elencati nei paragrafi precedenti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023, e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.



**Dr. Vito Saracino**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

28 settembre 2022

Tutti i crediti elencati nei paragrafi precedenti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **ART. 2 - ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DELLA PESCA**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il contributo di cui sopra è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tutti i crediti elencati nei paragrafi precedenti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023, e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tutti i crediti elencati nei paragrafi precedenti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

Si ricorda che lo stesso contributo è stato previsto anche per i primi tre trimestri 2022.

#### **ART. 3 - MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA**



Al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell'erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

#### **ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI**

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

#### **ART. 18 - INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 2, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

L'indennità una tantum di cui sopra spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

#### **ART. 19 - INDENNITA' UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI**

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.

#### **ART. 20 - SOSTEGNO DEL REDDITO PER I LAVORATORI AUTONOMI**



**Dr. Vito Saracino**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

28 settembre 2022

L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.